



PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI PREINGRESSO, PROLUNGAMENTO, SORVEGLIANZA SCUOLABUS PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD - 1 FEBBRAIO 2022/30 GIUGNO 2024.

Quesito prot. 328 del 10.01.2022:

Le indico sommariamente la parti oggetto dei chiarimenti alla lettera A) e B)

A) Presentare almeno n. 2 idonee referenze, rilasciate da altrettanti primari istituti bancari, con le quali viene attestata la solidità dell'operatore economico concorrente e la capacità economico finanziaria dello stesso ad assumere l'impegno di eseguire il servizio in caso di aggiudicazione della gara. In caso di raggruppamento le n. 2 dichiarazioni dovranno essere prodotte da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento stesso.

CHIARIMENTO: in merito a questo punto A, si può presentare una sola referenza? Altrimenti può indicarmi un modo alternativo e idoneo a soddisfare tale requisito?

B) L'appaltatore dovrà possedere una sede operativa ad una distanza massima di Km 40 dalla sede legale di UCMAN, ubicata a Medolla, Piazza Repubblica, 1, con idonei mezzi di comunicazione (telefono, fax, mail ...) durante tutto il periodo di esecuzione dell'appalto e dalle ore 7.30 alle ore 18.30 di ogni giorno di apertura del servizio.

CHIARIMENTO: in merito al punto B), le chiedo se tale sede operativa deve essere posseduta ante aggiudicazione della gara o post aggiudicazione della gara?

Risposta:

Con riferimento al punto A) del quesito sopra riportato, si evidenzia quanto segue:

Nelle gare pubbliche le referenze bancarie chieste dalla stazione appaltante alle imprese partecipanti, con i contenuti fissati dalla *lex specialis*, hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l'aggiudicazione di contratti pubblici; e ciò in base al fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili, per cui è ragionevole che un'Amministrazione aggiudicatrice, nell'esercizio della propria discrezionalità in sede di fissazione della legge di gara, ne richieda la produzione in tale sede (cfr. Cons. Stato Sez. V Sent., 27/05/2014, n. 2728).

Pertanto, *"La presentazione di una sola attestazione di referenze bancarie viene, in generale, a determinare la carenza di un requisito essenziale espressamente previsto dal legislatore e la mancata, o inidonea, presentazione della dichiarazione della seconda banca attestante la capacità economica e la solvibilità della concorrente, prevista nella lex specialis, non consente all'Amministrazione di far ricorso all'istituto della integrazione documentale"* (ex multis T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 26/04/2016, n. 269).

Per quanto concerne, invece, il punto B) del quesito sopracitato, si specifica che l'appaltatore dovrà possedere la sede operativa - così come descritta nella documentazione di gara - per l'intera durata di esecuzione del servizio; pertanto, lo stesso assumerà l'impegno, in sede di partecipazione di gara, di garantire la sua operatività con decorrenza dall'inizio dell'esecuzione dell'appalto.